

# Ente Parco Nazionale del GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA



## STATUTO

Approvato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 13/96 del 19 novembre 1996

Adottato dal Ministro dell'Ambiente con Decreto n. 18918 del 30 dicembre 1997

Modificato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 58 del 28 dicembre 2006

Modificato con Deliberazione n. 8 del 30 aprile 2007 del Commissario Straordinario, a seguito di quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. DPN/2007/0004083/ del 15 febbraio 2007.

Modificato al Comma 2 dell'art. 9 con Deliberazione n. 13 del 13 giugno 2007 del Commissario Straordinario, a seguito di quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. DPN/2007/0015395 del 5 giugno 2007.

**Adottato dal Ministro dell'Ambiente con Decreto DEC/DPN/571 dell'11 aprile 2008**

Art.	INDICE	Pag.
<b>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</b>		<b>4</b>
1. Natura Giuridica		4
2. Competenza Territoriale		4
3. Finalità		4
4. Nome e emblema del Parco		5
<b>TITOLO II - ORGANI DELL'ENTE PARCO</b>		<b>5</b>
5. Organi		5
6. Presidente		6
7. Consiglio direttivo		7
8. Prima seduta del Consiglio direttivo		8
9. Convocazione del Consiglio direttivo		8
10. Validità delle sedute del Consiglio direttivo		9
11. Validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo		9
12. Competenze del Consiglio direttivo		9
13. Verbalizzazioni, pubblicazioni e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo		10
14. Pubblicità delle sedute del Consiglio direttivo		11
15. Commissioni di lavoro		11
16. Vice presidente		11
17. Giunta esecutiva: composizione e competenza		12
18. Elezione della Giunta esecutiva		12
19. Convocazione della Giunta esecutiva		12
20. Validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta esecutiva		13
21. Deliberazioni di urgenza della Giunta esecutiva		13
22. Verbalizzazioni, pubblicazioni e controllo delle deliberazioni della Giunta esecutiva		14
23. Cessazione dei singoli componenti della Giunta esecutiva		14
24. Collegio dei Revisori dei Conti		14
25. Comunità del Parco		14

26. Competenze della Comunità del Parco	15
27. Indennità, gettoni di presenza e rimborsi spesa	15
<b>TITOLO III - ORDINAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>16</b>
28. Direttore	16
29. Personale	17
30. Formazione professionale	18
31. Azioni di tutela	18
<b>ARTICOLO TITOLO IV - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PARCO</b>	<b>18</b>
32. Regolamento del Parco	18
33. Piano del Parco	19
34. Nulla Osta	20
35. Piano pluriennale economico e sociale	20
36. Acquisti, espropriazioni, indennizzi, affitto	21
37. Entrate dell'Ente Parco	21
38. Accordi di programma e strumenti operativi	22
39. Aree contigue	22
<b>TITOLO V - ORGANI DELL'ENTE PARCO</b>	<b>23</b>
40. Forme della partecipazione	23
41. Istanze, petizioni e proposte	23
42. Pubblicità degli atti	23
<b>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE</b>	<b>24</b>
43. Modalità di revisione dello Statuto	24
44. Disposizioni finali	24

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1**

##### *Natura giuridica*

1. L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga istituito con D.P.R. 5 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 4 agosto 1995 di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa a L'Aquila – Frazione Assergi, Via del Convento. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire uffici periferici nel territorio del Parco.
3. All'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, comma 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e si intende inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge.
4. L'attività dell'Ente Parco si conforma ai principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

#### **ARTICOLO 2**

##### *Competenza territoriale*

1. L'Ente Parco esercita le competenze previste dalla legge e dagli atti attuativi sul territorio del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed allegata al citato decreto istitutivo dell'Ente Parco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 4 agosto 1995.
2. Eventuali modificazioni introdotte, con le modalità previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, alla perimetrazione del Parco comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco.

#### **ARTICOLO 3**

##### *Finalità*

1. L'Ente Parco tutela e gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire, in particolare, le finalità indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3, dell'art. 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni. Rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Ente Parco la promozione economico-sociale delle popolazioni locali attraverso interventi atti a tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell'area protetta.

2. Al fine di garantire lo sviluppo economico-sociale della popolazione del Parco, l'Ente promuove la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future. A tal fine l'Ente promuove, anche attraverso l'intesa con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nuove attività produttive compatibili in settori innovativi, e salvaguarda i valori culturali tradizionali presenti nelle attività agro-silvo-pastorali, zootecniche, forestali, nella pesca e nell'artigianato anche attraverso specifiche misure di incentivazione.
3. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente predispone il Piano del Parco, il Regolamento ed il Piano pluriennale economico-sociale previsti agli artt. 11, 12 e 14, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, ed attiva le procedure per la definizione di intese ai sensi dell'art. 81, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'art. 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, e può promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ARTICOLO 4**

##### *Nome ed emblema del Parco*

1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e con l'emblema approvato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema, e di quant'altro costituisce contenuto della privativa ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'art.16 della Legge 394/91 e successive modificazioni ed integrazioni, escluso l'uso che della denominazione e del simbolo potrà essere fatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.
3. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente Parco regola la concessione dell'uso del proprio nome e del proprio emblema per favorire la pubblica conoscenza e la affermazione di servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.

#### **TITOLO II**

#### **ORGANI DELL'ENTE PARCO**

#### **ARTICOLO 5**

##### *Organi*

1. Sono organi dell'Ente Parco:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio Direttivo;

- c) la Giunta Esecutiva;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) la Comunità del Parco.
2. Ai sensi dell'art. 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 8 dell'articolo 11 *quaterdecies* della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, gli Organi dell'Ente Parco durano in carica 5 anni.

## ARTICOLO 6

### *Presidente*

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di intesa con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche, e dura in carica cinque anni.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla loro adozione, e promuove le azioni ed i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva, ne coordina l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.
4. Nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali in qualsiasi sede e grado; in particolare rappresenta l'Ente, in sede di giurisdizione amministrativa, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi e colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta.
5. Il Presidente, nell'ambito delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Consiglio Direttivo, esercita un potere d'indirizzo, identificando le priorità degli interventi ed eventualmente progetti speciali e scadenze intermedie.
6. Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione; in particolare, con cadenza annuale e a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e assegna al Direttore le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati.
7. Il Presidente non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di competenza del Direttore. In caso di inerzia o ritardo ovvero in caso di inosservanza delle direttive da parte del Direttore, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il presidente può nominare, previa contestazione, un Commissario ad acta, dandone conoscenza al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nei casi d'urgenza la contestazione può essere omessa.
8. Il Presidente esercita, fino all'insediamento della Giunta Esecutiva, le funzioni ad essa spettanti, in base all'art.17, comma 3, del presente Statuto.

#### 9. Inoltre spetta al Presidente:

- ? fissare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il Consiglio direttivo e la Giunta esecutiva: - salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 3, e 19, comma 4, del presente Statuto - ed adottare i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e nei limiti delle proprie attribuzioni, ogni iniziativa utile allo scopo;
- ? adottare, in casi straordinari di necessità ed urgenza, deliberazioni immediatamente esecutive di competenza del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva, portandole a ratifica nella prima seduta utile e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla loro adozione;
- ? stabilire e mantenere proficui rapporti con le Istituzioni, gli Enti, le forze sociali, culturali, economiche e produttive presenti sul territorio;
- ? esercitare tutte quelle altre funzioni a lui demandate da leggi e regolamenti.

### **ARTICOLO 7**

#### *Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; dura in carica cinque anni.
2. In caso di morte, dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo fino alla scadenza del quinquennio.
3. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente e hanno efficacia dal momento in cui il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo che ne prende atto nella sua prima riunione; le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.
4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al precedente comma 3, il componente dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prendere atto delle proprie dimissioni.
5. I Consiglieri, nominati su designazione della Comunità del Parco, che all'atto della nomina rivestono la carica di Sindaco di un Comune oppure di Presidente di una Comunità Montana, di una Provincia o di una Regione, presenti nella Comunità del Parco, ovvero di Assessori o Consiglieri degli stessi Enti, decadono immediatamente dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo in caso di cessazione della predetta carica, con conseguente rinnovo della designazione.
6. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente nella prima riunione utile.
7. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco ed i Revisori dei Conti e può partecipare, altresì, il Presidente della Comunità del Parco con facoltà di parola e senza diritto di voto.

## **ARTICOLO 8**

### *Prima seduta del Consiglio Direttivo*

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
2. Nella prima seduta, il Consiglio Direttivo, qualora i membri della Comunità del Parco risultino tutti designati, in conformità all'art. 24, comma 1, lett. a), elegge al proprio interno un Vice Presidente, scegliendolo tra questi, secondo le modalità di cui all'art. 16.
3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate il numero dei membri presenti non può essere inferiore a sette.

## **ARTICOLO 9**

### *Convocazione del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:
  - a) di propria iniziativa;
  - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
  - c) per deliberazione della Giunta esecutiva.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del precedente comma 1, lett. b) e c).
3. Nei casi di cui alle lettere b e c) del precedente comma 1. la seduta deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione; trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso e per lo specifico ordine del giorno proposto, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori della richiesta o tra i componenti della Giunta Esecutiva.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente Parco e consegnato ai componenti del Consiglio direttivo nei seguenti termini:
  - a) almeno 8 giorni prima di quello stabilito per la riunione;
  - b) almeno ventiquattro ore prima della riunione per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, la deliberazione deve essere differita al giorno seguente.
5. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano oppure trasmesso a mezzo telegramma o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di convocazione, inoltre, può essere inviato via fax o via posta elettronica, previa verifica della disponibilità dei destinatari di idonei mezzi di ricezione. In tal caso deve essere verificata l'avvenuta ricezione con apposita ricevuta.
6. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Presidente della Comunità del Parco ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della data in cui è prevista l'adunanza.

7. Quattro giorni prima dell'adunanza i documenti relativi agli argomenti previsti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria degli organi, a disposizione dei Consiglieri. Nei casi di convocazione urgente i documenti relativi devono essere depositati contestualmente alla convocazione.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco.

## **ARTICOLO 10**

### *Validità delle sedute del Consiglio Direttivo*

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
3. I componenti il Consiglio Direttivo che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.

## **ARTICOLO 11**

### *Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo delibera con votazione palese, salvi i casi di votazione segreta previsti dalle disposizioni vigenti, e a maggioranza dei presenti, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata: in caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete; in caso di non accoglimento di una proposta di deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto palese della maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. Per la revisione totale o parziale dello Statuto, è richiesta, sia per la validità della seduta che per la validità della deliberazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri in carica. Qualora la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata qualora ottenga per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
4. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
5. I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede dell'adunanza durante la trattazione di detti affari.

## **ARTICOLO 12**

### *Competenze del Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo, ispirandosi ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità, nonché ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Il Consiglio Direttivo:
  - a) elabora lo Statuto dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del Parco e delibera ogni sua revisione;
  - b) elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;
  - c) delibera gli atti generali di indirizzo e programmazione;
  - d) delibera i bilanci annuali, le relative variazioni e assestamenti e il conto consuntivo;
  - e) delibera la proposta di pianta organica e di ogni sua revisione;
  - f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
  - g) adotta, previo parere della Comunità del Parco, il regolamento del Parco previsto dall'articolo 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni;
  - g1) indica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni i criteri per la predisposizione, da parte dell'Ente Parco, del Piano per il Parco;
  - h) delibera, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni, sulla proposta di Piano del Parco;
  - i) esprime motivata valutazione sulla proposta di piano pluriennale economico - sociale di cui all'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 modificazioni e integrazioni;
  - i1) esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico – sociale;
  - j) interviene, qualora lo ritenga necessario od opportuno, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di eventuali provvedimenti lesivi delle finalità istitutive del Parco;
  - k) ratifica, nella prima seduta successiva e comunque entro sessanta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni assunte in via d'urgenza dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva;
  - l) assume ogni altro provvedimento demandatogli dalla legge o dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

### **ARTICOLO 13**

#### *Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo*

1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede la seduta, dal Direttore del Parco e dal dipendente dell'Ente eventualmente incaricato della verbalizzazione.
2. Ogni consigliere ha diritto di richiedere che nel verbale si faccia constatare il proprio voto e i motivi del medesimo.
3. Il controllo degli atti avviene nei modi, nei limiti e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle prescrizioni normative che regolano la materia; le deliberazioni sono pubblicate all'Albo dell'Ente Parco entro venti giorni dalla loro adozione per

quindici giorni consecutivi e, fatti salvi i termini di cui all'articolo 29 sopra richiamato e la loro eventuale dichiarazione di immediata esecutività, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.

4. Le delibere sono conservate negli uffici dell'Ente Parco, corredate degli estremi di esecutività e degli eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

## **ARTICOLO 14**

### *Publicità delle sedute del Consiglio Direttivo*

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche, salvo che:
  - a) il Consiglio Direttivo non stabilisca altrimenti con deliberazione motivata;
  - b) si tratti di questioni che comportino apprezzamenti e giudizi sulle persone relativamente alle loro qualità personali e morali, alle condizioni economiche, alla condotta pubblica e privata.

## **ARTICOLO 15**

### *Commissioni di lavoro*

1. Il Consiglio Direttivo può istituire, nel proprio ambito, commissioni di lavoro permanenti o speciali, con funzioni istruttorie e consultive e senza poteri deliberativi.
2. Le Commissioni di lavoro permanenti speciali sono istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne definisce l'oggetto, la durata, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori esperti e rappresentanti di istituzioni e di organismi associativi, di forze sociali, economiche e sindacali, nonché funzionari di istituzioni pubbliche e persone esperte che possano contribuire all'approfondimento di specifiche questioni affidate al loro esame.

## **ARTICOLO 16**

### *Vice Presidente*

1. Il Vice Presidente del Parco è eletto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del presente Statuto, a maggioranza assoluta e a votazione segreta.
2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma 2 la votazione si ripete, con le stesse modalità, in distinte sedute successive e, al terzo scrutinio, è eletto il candidato che comunque riporti il maggior numero di voti; in caso di parità, risulta eletto il candidato più anziano di età.
3. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte nella successiva seduta è eletto Vice Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

## **ARTICOLO 17**

### *Giunta Esecutiva: composizione e competenze*

1. La Giunta esecutiva è composta da:
  - a) il Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
  - b) il Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
  - c) tre componenti eletti dal Consiglio Direttivo scelti tra i Consiglieri in carica
2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.
3. Alla Giunta Esecutiva compete:
  - a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
  - b) la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  - c) l'adozione di tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo, al Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco.
4. Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 18**

### *Elezione della Giunta Esecutiva*

1. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo, di seguito alla nomina di tutti i suoi componenti e con la presenza di almeno 2/3 degli stessi in seduta pubblica.
2. Per l'elezione della Giunta Esecutiva i componenti il Consiglio Direttivo potranno esprimere due preferenze. Risulteranno eletti i componenti il Consiglio Direttivo che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità, risulta eletto il candidato più anziano di età.
3. I membri della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, ed il Vice Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione, proposta dal Presidente o da almeno 1/4 dei Consiglieri in carica del Consiglio Direttivo e votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo; in caso di sfiducia il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti della Giunta Esecutiva, con le modalità previste dal presente articolo, in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

## **ARTICOLO 19**

### *Convocazione della Giunta Esecutiva*

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti: la convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai componenti della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
2. Le integrazioni dell'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano ovvero trasmesso a mezzo

telegramma o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di convocazione, inoltre, può essere inviato via fax o via posta elettronica, previa verifica della disponibilità dei destinatari di idonei mezzi di ricezione. In tal caso deve essere verificata l'avvenuta ricezione con apposita ricevuta.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le modalità previste dal presente articolo, dal Vice Presidente.

## **ARTICOLO 20**

### *Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva*

1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente: in caso di contestuale assenza o impedimento anche del Vice Presidente la Giunta Esecutiva è presieduta dal componente più anziano di età presente.
3. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
4. I componenti della Giunta Esecutiva che si assentano dalla seduta prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della deliberazione.
5. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.

## **ARTICOLO 21**

### *Deliberazioni di urgenza della Giunta Esecutiva*

1. La Giunta Esecutiva può, in caso di urgenza, deliberare in merito ad argomenti di competenza del Consiglio Direttivo.
2. L'urgenza è determinata da cause insorte successivamente all'ultima seduta del Consiglio Direttivo e dalla impossibilità di riunire il Consiglio stesso nei tempi imposti dalle circostanze di urgenza.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 sono sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo, a pena di decadenza, nella prima riunione utile e, comunque, entro sessanta giorni dalla loro adozione.
4. In sede di ratifica il Consiglio Direttivo accerta la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 2 e, in caso di mancata ratifica o di modifica dei contenuti della deliberazione di urgenza, adotta i provvedimenti appropriati in relazione ai rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione di urgenza non ratificata o modificata.

## **ARTICOLO 22**

### *Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva*

1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, si provvede con le modalità di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

## **ARTICOLO 23**

### *Cessazione di singoli componenti della Giunta Esecutiva*

1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione dalle funzioni di componenti della Giunta esecutiva per dimissioni, revoca o per altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità di cui agli articoli 17 e 18 del presente Statuto.
2. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta.
3. In caso di vacanza della Giunta esecutiva le relative funzioni sono assunte dal Consiglio direttivo o dal Presidente secondo le specifiche competenze attribuite dal presente Statuto.

## **ARTICOLO 24**

### *Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dell'articolo 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita il riscontro di legittimità amministrativa e contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici e sulla base del Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 25**

### *Comunità del Parco*

1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricada in tutto o in parte in quello del Parco, dai Presidenti delle Comunità Montane e dai Presidenti delle Regioni e delle Province interessate.
2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco; i documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso gli uffici dell'Ente Parco.
3. La Comunità del Parco adotta a maggioranza qualificata il proprio regolamento di organizzazione.
4. La Comunità del Parco elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente; essa si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Presidente dell'Ente Parco. La riunione deve

tenersi entro venti giorni dalla richiesta.

5. Il Presidente dell'Ente Parco può essere invitato a partecipare alle riunioni della Comunità del Parco, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

## **ARTICOLO 26**

### *Competenze della Comunità del Parco*

1. La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
  - a) designa cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di tre nominativi. Qualora la designazione riguardi un numero inferiore (quattro, tre, due) l'espressione del voto è limitato ad un numero di preferenze inferiore di una unità rispetto al numero dei designandi;
  - b) partecipa, ai sensi dell'art.12, comma 3, alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano del Parco indicati dal Consiglio Direttivo;
  - c) esprime parere obbligatorio sul Piano del Parco predisposto dall'Ente;
  - d) esprime parere obbligatorio sul Piano del Parco deliberato dal Consiglio Direttivo, ove venga modificato rispetto a quello predisposto dall'Ente e sul quale la Comunità aveva espresso parere;
  - e) avvia, ai sensi dell'art. 14, comma 2, contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, che, previa motivata valutazione del Consiglio Direttivo, sottopone all'approvazione delle Regioni e vigila sulla sua attuazione;
  - f) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
  - g) esprime parere obbligatorio sul Regolamento del Parco;
  - h) esprime parere obbligatorio su altre questioni, a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
  - i) esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente Parco e sulle eventuali revisioni;
  - j) adotta il proprio regolamento di organizzazione.
2. I pareri della Comunità del Parco o acquisiti presso la medesima sono espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **ARTICOLO 27**

### *Indennità, gettoni di presenza e rimborsi spesa*

1. Al Presidente dell'Ente, al Vice-Presidente dell'Ente, e ai componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva spettano, la indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri nonché spetta, per ogni seduta, e per non più di uno al giorno, rispettivamente del

Consiglio o della Giunta alla quale partecipano, un gettone di presenza nella misura stabilita dal medesimo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ad essi competono altresì, nei soli casi previsti dalla legge, nella misura dalla stessa indicata ovvero determinata con apposito regolamento dell'Ente Parco da approvarsi dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

2. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spettano l'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per ogni seduta del Consiglio Direttivo cui partecipano. Ad essi competono, oltre l'indennità di missione, il rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.
3. Ai componenti della Comunità del Parco spetta un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze nonché i rimborsi spesa per incarichi conferiti dall'Ente (componenti di gruppi di lavoro e/o commissioni all'uopo istituite, incarichi di rappresentanza istituzionale conferiti dalla stessa Comunità o dall'Ente Parco, etc).
4. Ai componenti il Comitato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 394/91, ove non dipendenti od amministratori dell'Ente Parco, spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura prevista dal Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della medesima legge n. 394 del 1991.

### **TITOLO III**

#### **ORDINAMENTO DEL PERSONALE**

#### **ARTICOLO 28**

##### *Direttore*

1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'articolo 9, comma 11, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) coopera e collabora con il Presidente e con gli organi dell'Ente Parco per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
  - b) adotta, salvo quanto previsto dal regolamento generale di organizzazione, tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo;
  - c) nel rispetto della normativa vigente e dei criteri fissati dal Consiglio Direttivo, assume le determinazioni relative all'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione con professionisti e con Enti specializzati;

- d) nel rispetto dei principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione, assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, ivi comprese le relazioni sindacali;
- e) partecipa, con parere consultivo e nella qualità di segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne sottoscrive i verbali e gli atti deliberativi in uno al Presidente;
- f) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti;
- g) è l'interlocutore dell'Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di cui agli art. 1 e segg. del D.P.C.M. 26.6.1997 attuativo della previsione dell'art. 21, comma 2 della legge n. 394 del 1991;
- h) rilascia il nulla osta di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici dell'Ente. Qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal regolamento e dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i limiti stabiliti, il Direttore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure stabilite dalla vigente disciplina di legge e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. n. 639 del 14 aprile 1910;
- i) la sostituzione del Direttore, nei casi di sua assenza o impedimento, è disciplinata dal regolamento generale di organizzazione ed, in via transitoria, fino all'approvazione del medesimo regolamento, dal Presidente dell'Ente.

## **ARTICOLO 29**

### *Personale*

1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari che rispondono direttamente al Direttore: in tale ambito le funzioni di vice-direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato.
2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo del precedente comma 1, rimane disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore del Parco, il funzionario cui sono affidate le funzioni di vice-direzione può essere adibito, previa deliberazione del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.
4. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.
5. Il Direttore può conferire ai dipendenti dell'Ente Parco in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 138, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, compiti di sorveglianza, previa accettazione di questi ultimi, in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata.

6. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.
7. Il personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche, comandato presso l'Ente Parco e che svolga funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dell'Ente Parco, è inserito a domanda nei ruoli organici dell'Ente medesimo, nei limiti dei posti disponibili in pianta organica, ai sensi dell'art. 2, comma 20 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

### **ARTICOLO 30**

#### *Formazione professionale*

1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero favorendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.
2. L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni pubbliche o istituzioni private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia attestati o titoli di idoneità all'esercizio delle professionalità collegate alle attività tipiche del Parco e, in particolare, rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del Parco.

### **ARTICOLO 31**

#### *Azioni di tutela*

1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura la assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore del Parco e ai dipendenti mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile dei medesimi, che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, in procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente e a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.

## **TITOLO IV**

### **GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PARCO**

### **ARTICOLO 32**

#### *Regolamento del Parco*

1. Il Regolamento del Parco, previsto e regolato dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco e valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

2. Il Regolamento è adottato dall'Ente Parco, anche contestualmente all'approvazione del Piano per il Parco di cui all'art. 33 del presente Statuto ed è approvato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previo parere degli Enti Locali interessati, da esprimersi entro 40 giorni dalla richiesta e comunque d'intesa con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche. Qualora i previsti pareri non intervengano entro il suddetto termine, essi si intendano favorevolmente acquisiti.
3. Il Regolamento, contestualmente alla sua pubblicazione, viene notificato agli Enti componenti la Comunità del Parco.
4. Il regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine ove i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti e alle previsioni del Regolamento. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni del Regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.
5. Le modificazioni al regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2.

### **ARTICOLO 33**

#### *Piano per il Parco*

1. Il Piano per il Parco, previsto e regolato dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, tutela i valori naturali ed ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali.
2. La formazione del Piano avviene nel rispetto della seguente procedura:
  - a) Il Consiglio Direttivo indica i criteri per la predisposizione del Piano alla Comunità del Parco che partecipa alla loro definizione;
  - b) entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi Organi, l'Ente Parco predispone il Piano sulla base dei criteri di cui alla lettera a), nonché dei criteri e finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394; contestualmente la Comunità del Parco avvia l'elaborazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Il Piano è predisposto dall'Ente Parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi Organi, in base ai criteri e alle finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  - c) il Consiglio Direttivo delibera sulla proposta di Piano predisposto dall'Ente;
  - d) la Comunità del Parco esprime il proprio parere obbligatorio sul Piano deliberato dal Consiglio Direttivo;
  - e) il Piano viene approvato Consiglio Direttivo ed inoltrato alle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche che provvedono alla sua adozione entro i successivi novanta giorni.
3. Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dell'Ente Parco, dei Comuni, delle Comunità Montane della Comunità del Parco, delle Regioni e delle Province interessate, in tali sedi chiunque può prenderne visione e chiederne copia.
4. Di tale deposizione è data notizia sul B.U.R. delle Regioni interessate e su due quotidiani di

rilievo nazionale e locale.

5. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime entro trenta giorni, con deliberazione di Consiglio Direttivo, il proprio parere.
6. Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 6, le Regioni si pronunciano in merito ed approvano il Piano per il Parco previa le intese di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. In caso di mancata approvazione del Piano per il Parco si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
8. Il Piano del Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesaggistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
9. Il Piano del Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati cittadini.
10. Il Piano del Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

## **ARTICOLO 34**

### *Nulla osta*

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

## **ARTICOLO 35**

### *Piano Pluriennale Economico e Sociale*

1. Contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, la Comunità del Parco elabora il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sul Piano Pluriennale Economico e Sociale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio Direttivo.
3. La definitiva adozione del Piano di cui al citato art. 14, comma 2, è deliberata previo parere vincolante del Consiglio Direttivo.
4. Il Piano Pluriennale Economico e Sociale è approvato dalle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche nei modi e con le forme di cui all'art. 14, comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I contenuti del Piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
6. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, altro organi dell'Ente Parco e Regioni la questione del Piano Pluriennale Economico e Sociale è rimessa ad una conferenza

presieduta dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.

7. Il Piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

## **ARTICOLO 36**

### *Acquisti, espropriazioni, indennizzi, affitto*

1. L'Ente Parco può prendere in locazione immobili ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme vigenti.
2. L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica. L'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvo-pastorali derivanti dai vincoli o divieti imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.
3. Il regolamento di cui all'articolo 15 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla notizia del nocumento.
4. Per finalità di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali l'Ente Parco può assumere in affitto o in gestione aree di patrimonio pubblico o di proprietà privata.

## **ARTICOLO 37**

### *Entrate dell'Ente Parco*

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
  - a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato e dell'Unione Europea;
  - b) i contributi delle Regioni e degli Enti territoriali interessati al territorio del Parco;
  - c) i contributi di altri Enti Pubblici;
  - d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
  - e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - f) gli eventuali redditi patrimoniali;
  - g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi e quelle derivanti dall'art.4 del presente statuto;
  - h) i proventi dalle attività commerciali e promozionali;
  - i) i proventi dalle sanzioni amministrative derivanti da inosservanza delle norme di legge e/o regolamentari;
  - l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.
2. All'Ente Parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previsti dagli artt. 16 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

## **ARTICOLO 38**

### *Accordi di programma e strumenti operativi*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla propria competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente comma 1 il Presidente dell'Ente Parco può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti legali delle amministrazioni interessate, è, sottoscritto dal Presidente, tenuto conto degli atti di indirizzo generali assunti dall'Ente.
4. Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge, a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.
5. L'Ente Parco può utilizzare gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. L'Ente Parco può, altresì, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e su deliberazione del Consiglio Direttivo, partecipare a forme associative (società a totale o prevalente capitale pubblico, cooperative, consorzi, associazioni, onlus, fondazioni e, comunque, con esclusione delle forme associative che comportino la responsabilità diretta dell'Ente per le obbligazioni inerenti l'attività svolta), anche con conferimento di capitale finanziario e strutturale, secondo le seguenti condizioni:
  - ? disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
  - ? destinazione di eventuali utili a reinvestimento nel campo della salvaguardia e protezione della natura nell'ambito del Parco;
  - ? intangibilità del patrimonio dell'Ente Parco da parte dei creditori dell'organismo associativo;
  - ? gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione del Parco;

## **ARTICOLO 39**

### *Aree contigue*

1. Per l'individuazione e la definizione di aree contigue al Parco di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'Ente Parco può predisporre documentazione, analisi e atti preliminari all'intesa.
6. L'Ente Parco partecipa con proposte ed interventi tecnici ed economici, con le Regioni e gli con le Regioni e gli Enti interessati, all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue cui al precedente comma 1.

## **TITOLO V** **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

### **ARTICOLO 40**

#### *Caratteristiche della partecipazione*

1. L'Ente Parco valorizza le libere forme di partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione attraverso le politiche di valorizzazione.
2. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti di cui al presente Titolo sono stabilite con regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo, nel pieno rispetto dei principi di partecipazione.

### **ARTICOLO 41**

#### *Istanze, petizioni e proposte*

1. L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.
2. L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero la Giunta Esecutiva, esprime per iscritto entro sessanta giorni le proprie valutazioni per ogni singola iniziativa.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1, mediante le istanze chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco, mediante le petizioni sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità; mediante le proposte avanzano richieste per la adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.
4. Modalità e termini per la formulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i tempi per la definizione delle medesime, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 40, comma 3, del presente Statuto.
5. Modalità e termini per la modulazioni di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 40, comma 2.

### **ARTICOLO 42**

#### *Pubblicità degli atti*

1. La pubblicità degli atti dell'Ente Parco e delle Comunità del Parco deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
2. Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco e della Comunità del Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio destinato ad Albo per la affissione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
3. Il Direttore del Parco provvede a che gli atti vengono affissi e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa

indicazione di legge o di regolamento.

5. L'Ente Parco adotta le iniziative necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo trasparente la propria attività amministrativa.
6. La facoltà di chiunque abbia interesse a prendere visione dei documenti amministrativi e ad ottenere copia, i modi per l'esercizio di tale facoltà, le determinazioni amministrative inerenti e le forme di tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.

## **TITOLO VI REVISIONE DELLO STATUTO**

### **ARTICOLO 43**

*Modalità di revisione dello Statuto*

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3.
2. Le revisioni dello Statuto sono adottate dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con le Regioni Abruzzo, Lazio e Marche.

### **ARTICOLO 44**

*Disposizioni Finali*

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme della legislazione.